

Atto: Regolamento delle riunioni del Consiglio dell'Ordine

Approvato in data: 11.07.2023

Entrata in vigore: 12.07.2023

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VELLETRI

Visto l'art. 6, c. 3, nonché gli articoli 13 e 14, Dlgs. 28 giugno 2005, n. 139, recante la "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34";

**con delibera del
11 luglio 2023
adotta il seguente**

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE.

Art. 1) Convocazione delle riunioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 2) Ordine del giorno.

Art. 3) Validità delle sedute consiliari.

Art. 4) Trattazione degli argomenti.

Art. 6) Votazione.

Art. 7) Verbalizzazione.

Art. 8) Conservazione delle delibere consiliari.

Art. 9) Riservatezza.

Art. 10) Entrata in vigore.

Art. 1) Convocazione delle riunioni del Consiglio dell'Ordine.

1. Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio dell'Ordine ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, entro i dieci giorni successivi.
2. L'avviso di convocazione, da inviarsi agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati per iscritto dai Consiglieri o, in mancanza, rilevati dall'Albo, è inoltrato almeno sette giorni prima della seduta consiliare. La convocazione del Consiglio può avvenire *ad horas* (da intendersi con un preavviso di almeno 12 ore) in caso di urgenza.
3. L'avviso di convocazione indica:
 - a) la data, l'ora e il luogo della seduta;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) i motivi di urgenza che non consentono il rispetto del termine di preavviso ordinario.
4. All'avviso di convocazione è acclusa la documentazione sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare.
5. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Art. 2) Ordine del giorno.

1. Il Presidente dell'Ordine forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso della seduta consiliare, designando, ove ritenuto necessario, uno o più relatori per ciascun argomento. In caso di urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata sino a tre giorni prima della stessa, procedendo all'inoltro del nuovo avviso di convocazione conseguentemente modificato.
2. Ciascun Consigliere può chiedere l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno, inoltrando richiesta scritta al Presidente. La richiesta, da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, debitamente corredata dalla pertinente proposta di delibera, ove prevista, è inviata a tutti i Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
3. Qualora per motivi di opportunità o perché pervenuta oltre il termine stabilito, il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata dal Consigliere, egli provvederà a inserire all'ordine del giorno della seduta consiliare per la quale la richiesta era stata avanzata, la proposta di delibera circa l'opportunità di iscrivere la richiesta non accolta nell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.
4. Le richieste di inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno avanzate da più di un terzo dei Consiglieri e inoltrate almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare sono accolte dal Presidente che provvede a formare l'ordine del giorno inserendo gli argomenti richiesti.

Art. 3) Validità delle sedute consiliari.

1. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 4) Trattazione degli argomenti.

1. La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata dal Presidente o dai relatori eventualmente designati.
2. La trattazione degli argomenti avviene secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno, salvo che il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone l'opportunità, disponga un diverso ordine di trattazione.
3. La trattazione si conclude con la proposta di delibera sull'argomento trattato, salvo il caso in cui la relazione svolta abbia finalità meramente informative.

Art. 5) Discussione.

1. Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione, dando la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
2. Prima che la discussione abbia inizio, il Consigliere, che versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto all'argomento oggetto di trattazione, rende nota tale condizione, allontanandosi temporaneamente dalla seduta finché, terminata la votazione, il Presidente non ne autorizzi la riammissione. I Consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione, ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.
3. Gli interventi dei Consiglieri che intendono partecipare alla discussione non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta. È facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per gli argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali fissa, secondo necessità, nuovi limiti di tempo.

Art. 6) Votazione.

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, sentito il parere non vincolante del relatore eventualmente designato, può alternativamente: a) mettere ai voti

la proposta di delibera senza modificazioni; b) mettere ai voti la proposta di delibera con modificazioni; c) rinviare la votazione alla successiva seduta consiliare laddove le modificazioni da apportare alla proposta di delibera siano tali da mutarne radicalmente il contenuto.

2. La votazione avviene per alzata di mano, salvo che, per espressa previsione di legge o su richiesta di almeno tre Consiglieri, debba svolgersi a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. All'esito della votazione il Segretario, dopo le opportune verifiche, comunica il risultato al Consiglio e procede alla sua verbalizzazione.

Art. 7) Verbalizzazione.

1. Il Segretario Consigliere, sotto la direzione del Presidente, procede, seduta stante, alla verbalizzazione delle riunioni consiliari.
2. Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, con indicazione degli argomenti trattati, degli interventi svolti e delle deliberazioni sottoposte a votazione nel corso della seduta. Ogni delibera consiliare è riportata a verbale unitamente all'esito della relativa votazione, con specifica indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti.
3. L'approvazione del verbale da parte del Consiglio è rinviata entro la fine della riunione consiliare successiva solo quando, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile provvedervi seduta stante.
4. I verbali delle sedute consiliari, approvati dal Consiglio e sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere Segretario, sono archiviati e conservati dalla struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio dell'Ordine o, in assenza, dallo stesso Consigliere Segretario.
5. Contestualmente all'archiviazione, il Consigliere Segretario provvede, a mezzo posta elettronica certificata, a trasmettere copia del verbale della seduta consiliare a tutti i componenti del Consiglio.

Art. 8) Conservazione delle delibere consiliari.

1. Le delibere consiliari, sottoscritte dal Presidente e dal Consigliere Segretario, sono archiviate e conservate dalla struttura che svolge le attività di segreteria del Consiglio dell'Ordine o, in assenza, dallo stesso Consigliere Segretario che provvede, in ogni caso, a tenerne un repertorio, in ordine cronologico e con progressione numerica.

Art. 9) Riservatezza.

1. I componenti del Consiglio dell'Ordine, al pari di ogni altro soggetto eventualmente invitato a partecipare alle riunioni consiliari, sono tenuti a mantenere la riservatezza in ordine agli argomenti ivi trattati, alle notizie ivi apprese e alle delibere ivi assunte.
2. Se non autorizzata dal Presidente, è vietata da parte dei Consiglieri la diffusione, la divulgazione o la trasmissione, anche parziale, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, delle delibere consiliari.
3. La violazione degli obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 10) Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.